



DECRETO DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: **9363/2025 del 30/10/2025**
Protocollo: **198335/2025**
Titolario/Anno/Fascicolo: **6.6/2024/6**
Struttura Organizzativa: **SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI**
Dirigente: **NANNIZZI OLGA**
Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DELL'EX CASA DELL'ALLEVATORE ED AREA DI PERTINENZA, SITE IN VIA MATTEOTTI N. 100 IN RONCELLO (MB), DI PROPRIETÀ' DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_88565_2025.pdf*

e696fad0798d155dcc264bffada71a2f3fe0c6fc7c2d338cb2c85914802d59d9

Allegato 1 *Contratto_Roncello.pdf*

6acc8655e0fa5c33271e82843dd31ff4dae20294d5250ef6a8e9f98739f02780



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore Patrimonio ed espropri

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 6.6/2024/6

Oggetto: Approvazione dello schema del contratto di affitto dell'ex casa dell'allevatore ed area di pertinenza, site in via Matteotti n. 100 in Roncello (MB), di proprietà' di Città Metropolitana di Milano

LA DIRETTRICE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale R.G. 10830/2023 del 21/12/2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dell'ex alloggio di servizio dell'allevatore, con relativa area di pertinenza, capannone e tettoia, di proprietà della Città metropolitana di Milano siti in Via Matteotti, 100 in comune di Roncello (MB) con il criterio dell'offerta economica al solo rialzo rispetto al canone annuale agevolato a base d'asta di € 4.200,00 - calcolato ai sensi dell'art. 20 comma 5 tipo B del "Regolamento per la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Milano" al fine dell'attivazione di un progetto sociale, in quanto nel P.G.T. comunale la proprietà risulta vincolata a funzioni di interesse pubblico o generale;
- con Decreto Dirigenziale RG 2776/2024 del 4/4/2024 si è preso atto delle risultanze del verbale della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice della procedura di gara avvenuta il 29/02/2024 - prot. 36538 e dell'esito positivo dei controlli effettuati, ed è stata approvata l'aggiudicazione in via definitiva dell'assegnazione in locazione dei suddetti immobili in favore della Società agricola Falcon's Country House Srls, CF/P.IVA 11742630962 con sede legale in Via Roncello 81 - Roncello (MB) rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Biasia, unica offerente sul canone annuo posto a base d'asta di € 4.200,00, avendo presentato un'offerta di € 4.700,00;

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta dello schema del contratto di locazione concordata tra le parti e allegata al presente atto;

CONSIDERATO CHE lo schema di contratto prevede, in particolare, le seguenti condizioni:

- Città metropolitana di Milano concede in locazione alla Falcon's Country House Srls - Società agricola - la villetta ad uso ex alloggio di servizio dell'allevatore con relativa area di pertinenza, capannone e tettoia, siti in Via Roncello, 81 in Comune di Roncello (MB) per consentire lo svolgimento di un'attività di carattere sociale, di pubblico interesse;
- i suddetti immobili, identificati parzialmente al Catasto Urbano del Comune di Roncello al Foglio 1 - Mappale 97 e aventi superficie complessiva di mq 13,331, sono così contraddistinti:
- alloggio di servizio, avente una superficie di calpestio di mq 171,00, distribuito su due piani, piano rialzato e seminterrato;
- area verde di pertinenza, avente estensione pari a mq 12.900,00 con capannone di mq 140,00 e tettoia di mq 60,00. L'alloggio di servizio attualmente è abitato dall'ex custode, al fine di preservare gli immobili da atti vandalici.
- Il contratto prevede una durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, rinnovabile alla scadenza per altri 6 (sei) anni, salvo disdetta da comunicarsi entro 12 mesi (dodici) a mezzo pec o raccomandata A/R, ad un canone annuo di € 4.700 oltre IVA al 22%;
- sono a carico della Condittrice tutte le spese di gestione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia, le forniture elettrica, idrica, telefonica, di riscaldamento e condizionamento, l'asporto rifiuti, nonché tutte le spese di voltura e subentro nei contratti, di eventuali aggiornamenti catastali e regolarizzazioni edilizie;
- sono a carico della Condittrice anche la TARI e altre tasse e imposte previste per legge inerenti l'attività esercitata nell'immobile;
- sono a carico della conduttrice la manutenzione ordinaria degli immobili e gli adeguamenti normativi necessari per l'utilizzo degli stessi;
- sono altresì a completo carico della conduttrice le opere di manutenzione straordinaria, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 1621 del Codice Civile;
- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto in forma privata sono a carico della Condittrice;

- la prima registrazione del contratto e le successive sono a completo carico della Conduuttrice.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO) ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

D E C R E T A

1) di approvare lo schema del contratto di locazione, parte integrante del presente atto, tra la Città metropolitana di Milano e la Falcon's Country House Srls - Società agricola, CF/P.IVA 11742630962 per l'uso dell'ex casa dell'allevatore ed area di pertinenza, site in via Matteotti n. 100 in Roncello (MB), di proprietà di Città Metropolitana di Milano, alle condizioni dell'allegato schema di contratto;

2) di dare corso alla sottoscrizione del suddetto contratto;

3) di dare atto che il presente decreto, pur non comportando alcuna spesa a carico dell'Ente, comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente nel momento in cui si procederà alla contabilizzazione;

4) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 lettera d del D. Lgs. 33/2013.

LA DIRETTRICE *ad interim*
DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Dott.ssa Olga Nannizzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Olga Nannizzi
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Daniele Pesco

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DELL'EX CASA DELL'ALLEVATORE ED AREA DI PERTINENZA, SITE IN VIA MATTEOTTI N. 100 IN RONCELLO (MB), DI PROPRIETA' DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PREMESSO CHE:

- La Città metropolitana di Milano è tuttora proprietaria di una villetta ad uso ex alloggio di servizio dell'ex allevatore, 1 capannone, una tettoia ed ampia area di pertinenza, site in via Matteotti n. 100 in Roncello (MB). L'immobile e l'area pertinenziale, sono presidiati da un ex dipendente provinciale che abita nell'alloggio di servizio;
- In attuazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025, approvato con il D.U.P. da parte del Consiglio Metropolitan con Delibera R.G. 32/2023, con Decreto dirigenziale R.G.10830/2023 del 21/12/2023 della Direzione Gestione Economica e Patrimoniale delle Infrastrutture è stata indetta mediante Avviso pubblico- atti 201670/2023/6.3 - una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione dei beni immobili sopra indicati, con il criterio dell'offerta economica al solo rialzo rispetto al canone di locazione base agevolato annuo di € 4.200,00 - calcolato ai sensi dell'art. 20, comma 5, (tipo B) del “Regolamento per la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Milano” - al fine dell'attivazione di un progetto sociale, in quanto nel PGT comunale la proprietà risulta vincolata a funzioni di interesse pubblico o generale;
- Con Decreto Dirigenziale RG 2776/2024 del 4/4/2024 è stata aggiudicata in via definitiva , in esito all'espletamento del suddetto avviso pubblico, l'assegnazione in locazione dei suddetti immobili in favore della Società agricola Falcon's Country House Srls, unica società offerente, che ha offerto un canone annuo di € 4.700,00.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti:

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, di seguito denominata “Locatrice ”, con sede in Via Vivaio n. 1 in Milano - C. F. 08911820960 - rappresentata dalla Dr.ssa Olga Nannizzi in qualità di

Direttrice ad interim del Settore “Patrimonio ed Espropri”, domiciliata per la carica presso gli uffici di Milano in Viale Piceno 60 ;

e

La **Società agricola Falcon’s Country House Srls**, di seguito denominata “Conduttrice”, con sede legale in via Roncello 81, 20877 Roncello (MB) - C.F./P.IVA 11742630962 - rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Biasia, nella sua qualità di Rappresentante Legale della stessa, domiciliata per la carica presso la suddetta sede legale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1.1 La Città Metropolitana di Milano, come sopra rappresentata, concede in locazione alla Società agricola Falcon’s Country House Srls una villetta ad uso ex alloggio di servizio dell’ex allevatore con relativa area di pertinenza, capannone e tettoia, siti a Roncello (MB) in Via Matteotti, 100, per consentire lo svolgimento di un’attività di carattere sociale, di pubblico interesse.

1.2 I suddetti immobili, come dettagliati nell’allegata planimetria, hanno una superficie complessiva di circa di mq 13.331 precisamente:

- l’alloggio di servizio ha una superficie di calpestio di mq 171,00 (piano rialzato e piano seminterrato),

- l’area verde di pertinenza ha una estensione di mq 12.960,00 con capannone di circa mq 140,00 e tettoia di mq 60,00.

I suddetti immobili risultano identificati in modo parziale al Catasto urbano del Comune di Roncello (MB) al Foglio 1 – Mappale 97.

L’alloggio di servizio è abitato dall’ex custode, al fine di preservare gli immobili da atti vandalici.

Art. 2 - Durata

2.1 Il presente contratto avrà durata di anni sei a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2.2 Ai sensi dell’art. 28 della legge 392/78 alla scadenza il contratto si rinnoverà per ulteriori sei anni, salvo disdetta espressa da comunicarsi all’altra parte entro dodici mesi dalla scadenza della locazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r.

2.3 Alla prima scadenza contrattuale la Locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della legge 392/78.

2.4 Ai sensi dell’art.27, ultimo comma della legge 392/78 la conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con PEC o raccomandata.

Art. 3 – Condizioni dei locali , consegna e riconsegna

3.1 La Condittrice dichiara di ben conoscere gli immobili, di essere al corrente che l'alloggio di servizio è occupato dall'ex custode, e di averli riscontrati idonei all'uso pattuito, che gli stessi vengono accettati nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, e di prenderli in consegna con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale.

3.2 La Condittrice rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art. 1578 cod. civ. riguardante i vizi della cosa. In caso di vizi o difetti tali da rendere impossibile il godimento degli stessi il presente contratto si intenderà risolto senza che, comunque, la Condittrice possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della Locatrice.

3.3 La Condittrice è costituita custode degli immobili ed espressamente si impegna a curare gli stessi con la diligenza del buon padre di famiglia in modo da verificarne e/o conservarne costantemente l'efficienza e l'integrità, anche con riferimento agli impianti, a prestare ogni più opportuna diligenza nell'uso degli stessi e nell'evitare guasti e deterioramenti. La Condittrice si impegna comunque a porre in essere tutti i comportamenti necessari ad evitare emissioni o immissioni moleste nei confronti delle proprietà confinanti e/o delle aree e strade pubbliche e, conseguentemente, a manlevare e tenere indenne la Locatrice da ogni eventuale pretesa o lamentela dei terzi al riguardo.

3.4 La Condittrice, ai sensi dell'art. 1590 cod.civ., si impegna a restituire alla scadenza contrattuale gli immobili liberi da persone e cose di proprietà della medesima, in buono stato manutentivo e di pulizia, con tutti gli adeguamenti e manutenzioni resisi necessari nel tempo. La Condittrice resta obbligata verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso;

3.5 La Condittrice non potrà, in ogni caso, manomettere gli impianti relativi alle utenze e saranno a carico della stessa l'eventuale chiusura delle utenze e la risoluzione dei relativi contratti.

3.6 Alla riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.

3.7 Nel caso di mancata o ritardata riconsegna nei termini indicati al precedente punto 3.4, la Condittrice dovrà pagare alla Locatrice fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, l'indennità di occupazione precaria pari al canone di locazione aggiornato secondo l'indice ISTAT a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

3.8 E' fatta salva la facoltà della locatrice di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

Art. 4 – Canone di locazione

4.1 Il canone di locazione annuo agevolato è pari a € 4.700,00 + IVA 22%, in ragione delle finalità sociali dell'attività svolta dalla Conduttrice, e dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, la prima alla data di sottoscrizione del contratto, le successive entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno.

4.2 Il canone di locazione sarà soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, a decorrere dal secondo anno dall'inizio della locazione. L'ammontare è pari al 75% della variazione ISTAT maturata nell'anno precedente. Il suddetto canone dovrà essere versato a mezzo bonifico su c/c bancario intestato a: Città Metropolitana di Milano Intesa Sanpaolo Spa codice IBAN: IT86 D030 6901 7750 0000 0100 922.

4.3 Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze stabilite delle somme dovute, costituisce sempre automaticamente, qualunque ne sia la causa, la Conduttrice in mora ai sensi dell'art. 1219 del cod.civ..

Art. 5 – Deposito cauzionale

La cauzione già versata dalla Conduttrice all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico verrà trattenuta dalla Locatrice a titolo di deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'area oggetto del presente contratto per la durata della locazione. La stessa verrà restituita alla scadenza del contratto di locazione, salvo inadempimenti della Conduttrice

Art. 6 – Uso degli immobili

La Conduttrice si obbliga a :

- ad utilizzare gli immobili per le finalità che ne hanno determinato l'assegnazione e secondo le modalità indicate nel presente contratto e, comunque, assicurando che l'uso degli stessi avvenga secondo le norme e i regolamenti in materia e nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, anche a tutela del bene stesso;
- richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività, ove previste dalle normative vigenti, comprese le eventuali certificazioni tecniche necessarie, esonerando la Locatrice da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato rilascio delle suddette autorizzazioni /certificazioni;

- garantire che il personale sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, e quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento;
- mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale, e sue estensioni di legge, il possesso dei requisiti in ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, richiesti per l'aggiudicazione;
- informare immediatamente la Locatrice in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso dell'immobile assegnato;
- riservare alla Locatrice, o ai suoi incaricati, l'accesso e la visita degli immobili, per verifiche sul rispetto degli obblighi contrattuali. Tali visite saranno effettuate in orari convenuti e non potranno intralciare la regolare attività della Conduttrice.

Art. 7 – Spese di gestione, tasse e documenti da produrre

7.1 Sono a carico della Conduttrice tutte le spese di gestione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia, le forniture telefonica, idrica, elettrica, il riscaldamento, l'asporto rifiuti; tutte le spese di voltura o subentro nei contratti saranno a suo esclusivo carico;

7.2 Sono a carico della Conduttrice la TARI e le altre eventuali tasse e tributi previste per legge inerenti l'attività esercitata nell'immobile

7.3 Come previsto nel suddetto avviso pubblico, la Conduttrice consegna alla Locatrice la seguente documentazione:

- 'A.P.E. relativa ai fabbricati,
- le regolarizzazioni edilizie e gli aggiornamenti catastali necessari;

Art. 8 -Garanzie

8.1 La Conduttrice, in quanto custode dell'immobile, assume ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi, derivanti dall'attività esercitata, dall'uso degli immobili dall'esecuzione dei lavori e dalla locazione in genere.

8.2 La Conduttrice è responsabile direttamente nei confronti della Locatrice e/o ogni terzo per qualsivoglia danno causato alla Locatrice e/o a ogni terzo dovuto da dolo e colpa della Conduttrice.

8.3 La Conduttrice si impegna a produrre all'atto della stipula del presente contratto apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possono gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al gestore, per un valore minimo da assicurare di € **212.850,00** e alla quietanza di pagamento;

8.4 La Condottrice dovrà inviare annualmente alla Locatrice, tramite PEC, prova dell'avvenuto pagamento del premio e del rinnovo della polizza in segno d'attestazione della sua vigenza.

8.5 La Condottrice è obbligata a mantenere attiva la polizza assicurativa fino alla data di riconsegna degli immobili alla Locatrice.

8.6 Resteranno a carico della Condottrice tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza assicurativa, così come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione della compagnia di assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali.

Art. 9 -Manutenzione ordinaria e straordinaria

8.1 Sono a carico della Condottrice la manutenzione ordinaria degli immobili e gli adeguamenti alle normative applicabili agli immobili necessari per l'utilizzo degli stessi da parte della Condottrice.

8.2 Tutti gli interventi di adeguamento a nuove normative dovranno essere previamente autorizzati per iscritto dalla Locatrice.

8.3 Nel caso in cui la Condottrice ometta di porre in essere atti di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento, la Locatrice potrà provvedervi direttamente ove questi non siano stati eseguiti nel termine indicato dalla Locatrice per iscritto alla Condottrice, termine che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza nei quali la Locatrice potrà intervenire immediatamente.

In caso di esecuzione dei predetti interventi la Locatrice avrà diritto ad essere integralmente rimborsata dei costi affrontati, anche escutendo il deposito cauzionale.

8.4 La manutenzione straordinaria è a completo carico della Condottrice, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 1621 del cod.civ.;

Art. 10 – Modifiche, migliorie, addizioni

10.1 La Condottrice non potrà eseguire, in nessun caso, modifiche, migliorie o addizioni, né eseguire lavori che possano alterare le condizioni originali degli immobili locati, se prima non avrà ottenuto il consenso scritto della Locatrice.

10.2 In caso che tali modifiche, innovazioni o addizioni vengano effettuate senza il consenso della Locatrice, è in facoltà di questi di richiedere l'immediata rimessione in ripristino dell'immobile da parte della Condottrice.

10.3 Fatto salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto, per le modifiche, innovazioni o addizioni è esclusa ogni indennità e/o rimborso durante la vigenza ed alla scadenza del presente contratto anche ove la Locatrice abbia dato il proprio consenso ovvero abbia deciso di trattenerle e acquisirle.

Art. 11 -Trasferimento di contratto a terzi

Il Conduttore non può sublocare o trasferire il presente contratto a terzi, neanche parzialmente, salvo quanto previsto dall'art.36 della legge 392/78.

Art. 12 - Risoluzione

12.1 L'inadempienza da parte della Condutrice di uno degli obblighi previsti in questo contratto darà facoltà alla Locatrice di risolvere il contratto per fatto e colpa della Condutrice stessa, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, qualora la violazione non sia sanata dalla Condutrice entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta che la Locatrice inoltrerà alla Condutrice senza bisogno di ulteriore diffida o di speciale costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

12.2 La Locatrice potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. qualora si verificano anche una sola delle seguenti fattispecie:

- sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni
- destinazione dei locali ad uso diverso a quello stabilito
- violazione del divieto di sublocazione anche parziale
- mancata manutenzione degli immobili.

Art. 13 – Modifiche alle clausole contrattuali

13.1 Le clausole di cui alla presente scrittura privata sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

13.2 Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto, dovrà a pena di nullità, essere redatta in forma scritta e costituirà parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 14 - Spese contrattuali

12.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto in forma di scrittura privata sono a carico della Condutrice.

12.2 Tutti gli adempimenti relativi alla prima registrazione ed a quelle successive sono a carico della Condittrice.

12.3 In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta è posta per intero a carico della conduttrice.

Art. 15 - Tolleranza

Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di una delle parti a inadempimenti o ritardati adempimenti dell'altra parte non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia ai diritti o tacita abrogazione degli obblighi corrispondenti

Art. 16 - Disciplina applicabile

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di locazione.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, relativa al presente rapporto di locazione insorta tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Tutela delle privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

DATI PRINCIPALI

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: **0277401**
Indirizzo PEC: **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it**
Indirizzo PEO: **protocollo@cittametropolitana.mi.it**

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: **protezionedati@cittametropolitana.mi.it**

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento

- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]

Il trattamento viene effettuato ai fini del contratto di concessione di cui si tratta, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679, per l'esecuzione del presente contratto

d) qualora il trattamento si basi sull'art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da terzi

NON APPLICABILE

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo o un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'art. 46 o 47, o all'art. 49, secondo comma, in riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

DATI ULTERIORI

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

c) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure sull'art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

NON APPLICABILE

d) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo

ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire la gestione del contratto di comodato di cui si tratta.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
NON APPLICABILE

Milano, 2025

Per la Città Metropolitana di Milano
Dr.ssa Olga Nannizzi

Per la Società agricola Falcon's Country House Srls,
Sig.ra Francesca Biasia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del .Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati n. 1 :
- planimetria